

Allegato 1

Nota informativa sulle disposizioni di legge relative a sostanze e preparati pericolosi

La Direttiva base per le sostanze pericolose è la 67/548/CEE del 27 giugno 1967. La Direttiva base per i preparati pericolosi è la 88/379/CEE del 7 giugno 1988.

Le due Direttive hanno subito nel corso degli anni numerosi aggiornamenti e modifiche.

In particolare, i simboli, le indicazioni di pericolo, le frasi di rischio e i consigli di prudenza per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi per l'ambiente sono stati introdotti, per le sostanze, con le Direttive 92/32/CEE e 93/21/CEE (prescrizioni già operative), mentre per i preparati tali disposizioni decorreranno dal luglio 2002, con il recepimento e l'entrata in vigore della Direttiva 1999/45/CE.

Definizioni

Sostanze: gli elementi chimici e i loro composti, allo stato naturale od ottenuti mediante qualsiasi procedimento di produzione, compresi gli additivi necessari per preservare la stabilità del prodotto e le impurità derivanti dal procedimento impiegato ed esclusi i solventi che possono essere separati senza incidere sulla stabilità delle sostanze né modificarne la composizione.

Preparati: le miscele o le soluzioni composte da due o più sostanze.

Sostanze o preparati pericolosi per l'ambiente: le sostanze o i preparati che, qualora si diffondano nell'ambiente,

presentino o possano presentare pericoli immediati o differiti per una o più delle componenti dell'ambiente.

Scheda di dati di sicurezza: documento contenente le informazioni principalmente destinate agli utilizzatori professionali per informarli e permettere loro di adottare le misure necessarie ai fini della protezione della salute, della sicurezza e dell'ambiente sul posto del lavoro. La "scheda di dati di sicurezza" è conosciuta anche e più comunemente come "scheda di sicurezza". Quindi le due definizioni ("scheda di dati di sicurezza" e "scheda di sicurezza") sono utilizzate indifferentemente in questo documento, con lo stesso significato.

Le sostanze e i preparati pericolosi sono disciplinati da una legislazione comunitaria che ne cura, in modo specifico, i criteri relativi alla classificazione, etichettatura e imballaggio. Di fatto, non esiste differenza a livello di classificazione ed etichettatura tra una sostanza e un preparato pericoloso. Il principio è che una sostanza pericolosa può presentarsi all'utilizzatore con la stessa classificazione ed etichettatura di un preparato pericoloso proprio perché il preparato – che è l'insieme di più sostanze – contiene la stessa sostanza in percentuale significativa.

Quindi, il comportamento professionale dell'utilizzatore non è influenzato dalla differenza terminologica tra sostanza e preparato. Di conseguenza per l'utilizzatore di sostanze o preparati pericolosi – che nel campo di applicazione oggetto di questo documento è il produttore di materie prime (come carta, polimeri ecc.) e il trasformatore delle materie in materiali di imballaggio – non è rilevante la differenza eziologica tra sostanza e preparato: differenza che è, invece, determinante e di specifica competenza per chi li produce o commercializza. Ciò che è determinante è appunto la classificazione indicata nell'etichetta sul prodotto (sostanza o preparato): è la simbologia che informa e allerta l'utilizzatore.

In conclusione, l'aspetto primario è la classificazione e l'eti-

chettatura del prodotto nonché la “scheda di dati di sicurezza” del prodotto eventualmente impiegato per la fabbricazione dei materiali, costituenti, componenti o imballaggi.

Per quanto riguarda la sicurezza è importante sottolineare la differenza tra la “scheda di dati di sicurezza” disciplinata dal regime delle sostanze e dei preparati pericolosi e l’informazione dei lavoratori introdotta dal decreto legislativo 626/94 relativo alla sicurezza sul lavoro. Mentre per le sostanze e i preparati classificati come pericolosi dovrà essere fornita la “scheda di dati di sicurezza” redatta come previsto dalla relativa normativa (scheda in 16 punti), per le sostanze e i preparati che non sono classificati come pericolosi dovrà comunque essere fornita una informativa - attraverso una “scheda informativa” o una “scheda tecnica di sicurezza” o altro strumento equivalente - per mettere in grado il datore di lavoro che utilizza il prodotto fornito sia di osservare le prescrizioni normative relative agli ambienti di lavoro sia di assicurare l’adeguata informazione ai propri lavoratori.

Quindi le finalità e i campi di applicazione dei due strumenti sono diversi e distinti: prodotti accompagnati da “schede tecniche di sicurezza” redatte ai sensi del decreto legislativo 626/94 possono essere non classificati come sostanze o preparati pericolosi.

Allegato 2

Guida alla identificazione delle sostanze pericolose per l'ambiente, rilevanti ai fini della prevenzione qualitativa

Le sostanze pericolose per l'ambiente - se intenzionalmente aggiunte dai produttori nelle diverse fasi del processo di fabbricazione di costituenti o componenti degli imballaggi - devono essere dichiarate e comunicate ai clienti, lungo tutta la filiera, fino all'utilizzatore finale, per assicurare la prevenzione qualitativa, intesa come riduzione delle sostanze pericolose per l'ambiente.

L'allegato I della Direttiva 67/548/CEE (aggiornato al progresso tecnico: la Direttiva 2000/33/CE ha attuato il XXVII adeguamento) riporta le sostanze ufficialmente classificate come pericolose a livello comunitario.

L'identificazione delle sostanze classificate come pericolose per l'ambiente è riconoscibile attraverso:

- le frasi di rischio R
- l'indicazione di pericolo N
- il simbolo grafico o pittogramma

riportati sulle *schede di dati di sicurezza* (conosciute più comunemente come schede di sicurezza) e sull'*etichetta* dei relativi contenitori. In genere il pittogramma non compare sulle schede di dati di sicurezza. In particolare, le sostanze classificate come pericolose per l'ambiente sono riconoscibili, in funzione della gravità del rischio, nei seguenti modi:

- con il simbolo o pittogramma di pericolo (N), l'indicazione di pericolo e le specifiche frasi di rischio;
- con le sole frasi di rischio.

Le frasi di rischio R devono essere sempre e chiaramente riportate sulle schede con i dati di sicurezza.

Come già detto in questo documento, l'elenco dell'allegato I della Direttiva 67/548/CEE (aggiornato al progresso tecnico) non è esaustivo di sostanze pericolose, ma rappresenta le sostanze per le quali l'UE ne ha armonizzato la classificazione e l'etichettatura. È cura del responsabile dell'immissione sul mercato valutare le caratteristiche di pericolosità delle sostanze non presenti in allegato I e - se incontrano i criteri di classificazione stabiliti dalla UE - provvedere di conseguenza alla loro etichettatura.

Data la complessità e la vastità della materia e a causa dei continui aggiornamenti degli elenchi, abbiamo ritenuto preferibile richiamare le regole pratiche di consultazione piuttosto che riportare l'elenco delle sostanze pericolose per l'ambiente, poiché tale elenco rischierebbe di essere superato già al momento della pubblicazione di questo documento.

Le definizioni sopra riportate, i riferimenti normativi alle leggi vigenti e i criteri di lettura proposti consentono agli operatori economici della filiera dell'imballaggio di poter applicare correttamente la procedura di conformità al requisito della prevenzione qualitativa, come illustrata in questa linea guida.

In termini pratici, *chi produce e/o immette sul mercato* una sostanza classificabile come pericolosa per l'ambiente - come tale o in un preparato - deve provvedere a contrassegnarla chiaramente nella scheda di dati di sicurezza e in etichetta.

Di conseguenza, *chi acquista e/o utilizza* una sostanza classificabile come pericolosa per l'ambiente - come tale o in un preparato - può facilmente riconoscerla dalle indicazioni riportate in etichetta e sulle schede con i dati di sicurezza, attraverso il simbolo grafico, l'indicazione di pericolo (N) o le frasi di rischio per l'ambiente (R).

Come indicazioni ancora più operative, in etichetta dovrà sempre essere riportato il simbolo o pittogramma N in corrispondenza con le seguenti frasi di rischio:

R 50	altamente tossico per gli organismi acquatici
R 54	tossico per la flora
R 55	tossico per la fauna
R 56	tossico per gli organismi del terreno
R 57	tossico per le api
R 58	può procurare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente
R 59	pericoloso per lo strato di ozono

oppure con le seguenti combinazioni di frasi di rischio:

R 50/53	altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
R 51/53	tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Per altre sostanze, pur se classificate come pericolose per l'ambiente, non è obbligatorio riportare in etichetta né il simbolo grafico né l'indicazione di pericolo N, ma solo le seguenti frasi di rischio R o combinazioni di frasi:

R 52	nocivo per gli organismi acquatici
R 53	può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
R 59	pericoloso per lo strato di ozono
R 52/53	nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

È da notare che tutte le sostanze con la frase di rischio R59 sono classificate come pericolose per l'ambiente, ma solo per alcune di esse è richiesto il pittogramma.

Comunque, come già detto, occorre verificare le schede di dati di sicurezza delle sostanze, che devono sempre riportare le frasi di rischio relative alle sostanze pericolose per l'ambiente.

Le disposizioni di etichettatura dei preparati pericolosi relativamente alla pericolosità per l'ambiente entreranno in vigore nel luglio 2002. Nel frattempo le informazioni relative alla presenza di sostanze pericolose per l'ambiente in un preparato possono essere ricercate nelle schede con i dati di sicurezza, in particolare al punto 12 (informazioni ecologiche).